



Sabrina Causio
Vincenzo Consiglio
Antonello Fagotti
Giuseppe Fornari
Annalisa Monelletta
Sandro Paiano
Filippo Maria Pantini
Flavia Ricci
Massimiliano Tessenda
Luca Vannucci

*

Francesca Ferroni
Grazia Maria Ortore

*

Avvocati

Francesca Bertinelli
Flavio Camilli
Andrea Conversano
Rita Dottori

Perugia, 6 agosto 2009

SCADENZARIO DEL MESE DI AGOSTO 2009

15 sabato	<p>IVA – Fatturazione differita – Emissione della fattura - Scade il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture relative alle cessioni di beni risultanti da documenti di trasporto o di consegna spediti o consegnati nel mese di luglio 2009.</p> <p>IVA – Operazioni per le quali sono rilasciati scontrini fiscali o ricevute - Le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese di luglio 2009 possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 agosto, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri. La facoltà di annotazione cumulativa mensile può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p> <p>IVA – Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 – Annotazione del documento riepilogativo - Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture, di importo inferiore ad euro 154,94, emesse nel mese precedente.</p>
17 lunedì	<p>IVA – Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione – Scade il termine per la presentazione, mediante trasmissione telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel precedente mese di luglio 2009.</p>
20 giovedì (*)	<p>(*) <i>Termine così prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio del 24/07/2009</i></p> <p>IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte effettuate da enti pubblici – Versamento – Scade il termine per il versamento in Tesoreria provinciale delle ritenute operate nel mese precedente da Enti pubblici.</p>

20
giovedì
(*)
segue

(*) Termine così prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio del 24/07/2009

IRAP - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici – Versamento dell’acconto mensile -
Per gli Enti Pubblici, che effettuano i versamenti degli acconti Irap con periodicità mensile, scade il termine per il versamento della rata d’acconto determinata sull’ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati nel corso del mese di luglio 2009.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA – IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO – Rateizzazione – Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l’applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre. Qualora il contribuente versi la prima rata con la maggiorazione dello 0,40%, l’importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero di rate prescelto.

ASSISTENZA FISCALE – Imposta trattenuta dal sostituto d’imposta – Versamento – Per i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti corrisposti nel mese di luglio.

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Versamento – Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2009 per i redditi di lavoro autonomo e per le provvigioni di agenti e rappresentanti (cod. tributo 1040-1038 ecc.), per i redditi di lavoro dipendente (cod. tributo 1001-1012) e assimilati (cod. tributo 1004), per i redditi di capitale, per i dividendi (cod. tributo 1035) e per i redditi diversi.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF – Versamento – Scade il termine per il versamento delle addizionali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente.

IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Rateizzazione – Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell’IVA annuale per il periodo d’imposta 2008, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2009, con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese e con applicazione dell’interesse fisso di rateizzazione dello 0,50% mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile. Si ricorda che, in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre 2009.

IVA – Contribuenti mensili – Mese di luglio 2009 – Versamento - Scade il termine per l’effettuazione del versamento, sulla base della liquidazione relativa al mese di luglio 2009, per i contribuenti a regime mensile. Se l’importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, possono fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

20
giovedì
(*)
segue

(*) Termine così prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio del 24/07/2009

IVA – Contribuenti trimestrali – Secondo trimestre 2009 – Versamento - Scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al secondo trimestre 2009, con la maggiorazione per interessi nella misura dell'1%. I versamenti dei contribuenti trimestrali ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (*esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo, enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza appositamente autorizzati con D.M., soggetti che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura in presenza delle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 74 D.P.R. 633/1972 e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione della disciplina di cui alla legge 398/1991*), non sono invece soggetti alla maggiorazione degli interessi dell'1%. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Compensazione: le somme a debito da versare possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Attività svolte a carattere continuativo – Versamento – Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

INPS – Contributo alla gestione separata – Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di luglio 2009 relativi a: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio, spedizionieri doganali, borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, associati in partecipazione che apportano lavoro privi di autonomi albi professionali, lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a 5.000 euro.

INPS – Contributi mensili – Scade il termine per procedere, da parte dei datori di lavoro, al pagamento dei contributi previdenziali relativi al mese di luglio 2009.

IVA E RITENUTE ALLA FONTE – Ravvedimento – Tardivo versamento – Entro 30 giorni dalla scadenza - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo, entro trenta giorni, dell'IVA risultante dalla liquidazione periodica (qualora non eseguito entro la scadenza dello scorso 16 luglio 2009) con l'applicazione della sanzione del 2,5% dell'imposta versata in ritardo, nonché degli interessi moratori al tasso legale del 3% annuo, con maturazione giornaliera. Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte, qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 luglio 2009.

Compensazione: le somme a debito da versare possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

INPS – Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito. Versamento rata – Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, della rata del contributo dovuto sul minimale di reddito relativo al secondo trimestre 2009.

ACCISE – Pagamento imposta – Scade il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio 2009.

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi mensili delle cessioni e degli acquisti – mese di luglio 2008 – Rinvio al 7 settembre – Il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di luglio 2009 è stabilito al 7 settembre 2009.

<p>31 lunedì</p>	<p>IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello Unico – Rateizzazione – Non titolari di partita Iva – Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai non titolari di partita Iva. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre. Qualora il contribuente abbia versato la prima rata con la maggiorazione dello 0,40%, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero di rate prescelto.</p> <p>IVA – Adempimenti di fine mese <i>Scambi intracomunitari – Autofatture – Fatture integrative:</i> ultimo giorno per l'emissione delle autofatture da parte del cessionario o committente che, nell'ipotesi di acquisto intracomunitario, non ha ricevuto, entro luglio 2009, la fattura del fornitore estero relativa ad operazioni effettuate nel mese di giugno 2009. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura originaria, indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente. <i>Scheda carburanti:</i> i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio dell'impresa devono rilevare – alla fine del mese o del trimestre – il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.</p> <p>IVA – Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 – Dichiarazione e versamento – Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di luglio 2009, con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta.</p> <p>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI – Versamento mensile – Scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2009 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2009.</p> <p>ACCISE – GAS NATURALE - Versamento rata d'acconto mensile - Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.</p>
------------------------------------	--

N.B. Si ricorda, inoltre, che i nuovi contratti di locazione di beni immobili ed affitto di fondi rustici devono essere registrati entro 30 giorni dalla data dell'atto; per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, dei suddetti contratti, regolarmente registrati, la relativa imposta di registro deve essere liquidata ed assolta entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi cominciano a produrre i loro effetti. Nello stesso termine deve essere pagata l'imposta per l'annualità relativa ai contratti di locazione di fabbricati già registrati. Si precisa che la registrazione dei contratti in oggetto può essere effettuata anche in via telematica.